



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n.44440** Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2014, avente come

Oggetto: Violazione di patto parasociale – risarcimento danni

promossa da:

HENRYK PUIGSERVER PLANA (C.F. PGS HRK56B06 Z127U), nato a Varsavia, il 6 febbraio 1956, residente in Via Washington, n. 79 – 20146 Milano, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Renato Zanfagna ed Alfredo Frangini, entrambi del foro di Milano, nonché dall'avvocato Marco Fabio Leppo, del foro di Roma, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia Vecchia, n. 691.



Attore

Contro

ST. LOUIS IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 02491031205), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, alla via Claudio Monteverdi, 20,
GENERAL SERVICE ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02958150589 - P.IVA 01141021004), in persona dei liquidatori, legali rappresentati *pro tempore*, con sede legale in Via Claudio Monteverdi, n. 20,
GIANFRANCO GIANELLO (C.F. GNLGFR42M29H501K), residente in Roma, alla Via Toscana, n. 10, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Federica Antico e Andrea Gemma presso il suo studio, con sede in Roma, alla Via di Villa Patrizi, 13 giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

All'udienza del 10/11/15 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato, Henryk Puigserver Plana (in seguito, solo Plana) conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la St. Louis Immobiliare s.r.l. (in seguito, solo St. Louis), Gianfranco Gianello e la General Service Italia S.p.A. (in seguito, solo GSI).

L'attore esponeva:

- di detenere il 30% delle quote del capitale sociale della St. Louis s.r.l., per un valore nominale di €4.500,00, e che il restante 70% delle quote era detenuto da GSI, per un valore nominale di €10.500,00;
- di avere acquisito la predetta partecipazione sociale poiché la St. Louis aveva interesse ad un'operazione di acquisto di un compendio immobiliare in Fiumicino, essendosi resa acquirente di un diritto di opzione di acquisto di tale compendio ceduto dalla società GBH S.p.A. in data 28 settembre 2007, società di cui il Plana era amministratore e socio di maggioranza;
- di avere stipulato in data 28 settembre 2007 una Convenzione con l'altro socio GSI, secondo cui la stessa GSI
 - si era obbligata ad individuare le fonti di finanziamento a favore della Società necessarie per la realizzazione dell'Operazione ed a garantire i pagamenti dovuti dalla St. Louis in connessione col diritto di opzione e quelli dovuti a CO.IM (d'ora innanzi per brevità "CO. IM.", società che aveva svolto attività di mediazione e di proprietà dell'attore), sino all'importo di € 4.900.000,00;
 - si era impegnata a *sostituirsi* alla St. Louis in tutti i pagamenti da questa dovuti, sia verso la citata CO. IM., sia in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione, sia in relazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione medesima; mentre il Signor Plana si sarebbe obbligato a gestire a favore della Società gli incarichi svolti, sino al 30 settembre 2007, dalla

citata CO. IM S.r.l. nonché allo svolgimento di una serie di attività di consulenza, sia verso gli Enti Pubblici, il confronto con i quali era necessitato ai fini della realizzazione dell'Operazione, sia verso una serie di soggetti privati.

- che secondo la Convenzione “... *le operazioni di straordinaria amministrazione avrebbero dovuto essere assunte solo con la maggioranza del 75% del capitale sociale, dunque, con la necessaria partecipazione del Signor Plana, che deteneva, come si è detto, una partecipazione del 30% ...*”;
- che, in forza della predetta Convenzione, GSI aveva assicurato la “... *rinuncia ai propri crediti da finanziamento soci, nella misura ritenuta congrua a consentire alla società di esporre in bilancio un patrimonio netto adeguato ...*”, come aveva fatto in data 31 dicembre 2007, rinunciando ad un finanziamento soci di € 175.000,00;
- che GSI si era resa inadempiente agli asseriti obblighi assunti con la Convenzione allorquando GSI, nell'assemblea del 25 marzo 2014, aveva deliberato di:
 - approvare la situazione patrimoniale al 30 novembre 2013;
 - ridurre la perdita di € 2.132.677, utilizzando riserve per € 318.433, con conseguente riduzione della perdita ad € 1.814.255;
 - azzerare il capitale sociale di € 15.000,00, con ulteriore riduzione della perdita ad € 1.799.255,00;

- ricostituire il capitale sociale ad € 15.000,00, mediante un aumento a pagamento di pari importo, con sovrapprezzo, da imputarsi a copertura della perdita residua, di complessivi € 1.799,255,00;
- che, successivamente, GSI aveva sottoscritto il capitale sociale per l'intero, convertendo in capitale il proprio credito da finanziamento;
- che la delibera del 25 marzo 2014
 - era stata assunta sulla base di una situazione patrimoniale chiaramente artificiosa:
 - redatta dall'Amministratore Unico di St. Louis, Dott. Gianello, al contempo Amministratore Delegato di GSI;
 - che recepiva gli effetti di un evidente inadempimento verso la stessa Società degli obblighi assunti con la Convenzione dalla stessa GSI;
 - aveva, di fatto, estromesso il Plana dalla società;
 - presentava molteplici profili di illegittimità e di responsabilità nei comportamenti del socio di maggioranza in danno del socio di minoranza, indicati in atto di citazione;
 - era annullabile, appunto perché assunta in forza di un abuso/eccesso di potere di GSI in danno del Plana, proprio al fine di estrometterlo;
- che il comportamento della GSI, gravemente inadempiente anche agli obblighi assunti con la Convenzione, in concorso con il Gianello aveva causato al Plana un danno, consistente nel pregiudizio conseguente alla perdita della partecipazione in St. Louis e, dunque,

dalla impossibilità di poter godere, quale socio di quest'ultima, delle opportunità di mercato ed attività patrimoniali, presenti e future di cui la società godeva ed avrebbe potuto godere anche in futuro;

pertanto, chiedeva che questo Tribunale, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, volesse

- **“nel merito, in via principale:**

- *previ i necessari accertamenti e statuizioni, accertare e dichiarare che la delibera assunta dall'assemblea dei soci di St. Louis Immobiliare S.r.l. in data 25 marzo 2014, di approvazione della situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2013, di azzeramento dell'intero capitale sociale per sua (asserita) integrale perdita e di sua ricostituzione ad Euro 15.000,00, con sovrapprezzo di Euro 1.799.255,00, è stata adottata col voto determinante del socio di maggioranza, General Service Italia S.p.A., con abuso/eccesso di potere, in danno del socio di minoranza, Signor HenrykPuigserver Plana, ovvero, alternativamente, perché adottata senza l'osservanza della maggioranza richiesta dalle pattuizioni aventi efficacia tra i soci e St. Louis Immobiliare S.r.l.;*
- *conseguentemente, procedere all'annullamento della predetta deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2377 c.c.;*

- **sempre nel merito, in via subordinata:**

- *per l'ipotesi di rigetto della domanda di annullamento della delibera assembleare del 25 marzo 2014, previ i necessari accertamenti e statuizioni, accertare e dichiarare (ai sensi dell'art. 2476, sesto*

comma, c.c. ovvero, in via alternativa e/o congiuntiva, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) la responsabilità del Dottor Gianfranco Gianello, in qualità di Amministratore Unico di St. Louis Immobiliare S.r.l., per l'inosservanza dei doveri facenti a lui capo nella gestione ed amministrazione di tale società – compresi quelli derivanti dalla situazione di conflitto di interessi in ragione della qualità di Amministratore Delegato di General Service Italia S.p.A. contemporaneamente rivestita, dalla violazione delle regole di redazione del bilancio d'esercizio, dall'acquiescenza ed inerzia manifestata contro l'inadempimento del contratto parasociale stipulato da General Service Italia S.p.A. a favore di St. Louis Immobiliare S.r.l. – compiuti in danno del Signor HenrykPuigserver Plana ed a favore di General Service Italia S.p.A.;

- *previ i necessari accertamenti e statuizioni, accertare e dichiarare (ai sensi dell'art. 2497 c.c. ovvero, in alternativa e/o congiuntiva, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) la concorrente responsabilità di General Service Italia S.p.A. per l'inosservanza dei doveri di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell'attività di direzione e coordinamento esercitata su St. Louis Immobiliare S.r.l., ivi compresi quelli consistiti nel mancato adempimento degli obblighi assunti col contratto parasociale stipulato a favore della società controllata;*
- *per l'effetto, condannare, in via tra loro solidale, il Dottor Gianfranco Gianello e General Service Italia S.p.A. a risarcire il danno sofferto dal Signor HenrykPuigserver Plana, nella misura che*



verrà quantificata in corso di causa;

- **sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata:**

- *in caso di rigetto delle precedenti domande, previ i necessari accertamenti e statuizioni, accertare e dichiarare la responsabilità di General Service Italia S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi scaturenti a proprio carico dal patto parasociale sottoscritto con il Signor HenrykPuigserver Plana relativo a St. Louis Immobiliare S.r.l.;*
- *per l'effetto, condannare General Service Italia S.p.A. a risarcire il danno sofferto dal Signor HenrykPuigserver Plana, nella misura che verrà quantificata in corso di causa”.*

St. Louis Immobiliare S.r.l., General Service Italia S.r.l. in liquidazione, e Giancarlo Gianello, costituitisi con un'unica comparsa, preliminarmente eccepivano la incompetenza a statuire del Tribunale di Roma e la carenza di legittimazione attiva del Plana, nel merito contestavano in fatto ed in diritto le domande avanzate da quest'ultimo, delle quali chiedevano il rigetto; più specificamente, chiedevano che questo Tribunale volesse:

- ***“In via pregiudiziale:***

accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore dell'Arbitro Unico ex art. 32 dello Statuto di St. Louis Immobiliare s.r.l. per i motivi di cui in narrativa.

- ***In via preliminare:***

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. HenrykPuigserver Plana, sia con riferimento all'impugnazione



della delibera assembleare ex art. 2377 c.c. sia con riferimento all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e quella promossa ex art. 2497 c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda dallo stesso formulata.

- **Nel merito:**
 - *rigettare tutte le domande formulate dal Sig. HenrykPuigserver Plana, nei confronti di St. Louis Immobiliare S.r.l., General Service Italia S.r.l. in liquidazione ed il dott. Gianfranco Gianello, perché inammissibili e/o improcedibili, nonché perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.*
 - *In ogni caso si chiede la condanna per lite temeraria ex art. 96, 1 e/o 3 comma c.p.c., per i motivi di cui in narrativa.*
- *Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

All'esito dello scambio di memorie ex art. 183c.p.c., all'udienza del 10 novembre 2015, precisate le conclusioni sulle questioni pregiudiziali e di merito, la causa era posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere ritenuta la inammissibilità della eccezione preliminare sollevata dai convenuti di incompetenza del Tribunale di Roma a statuire nella presente controversia, per la previsione in statuto di una clausola arbitrale, in quanto la comparsa di costituzione e risposta, in cui detta eccezione è stata avanzata, è stata depositata il giorno precedente all'udienza di prima

comparizione, ben oltre il termine fissato dall'art.167, 2° comma, c.p.c. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Sono infondate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto

- in relazione alla erronea indicazione da parte dell'attore dell'art.2377 c.c. in luogo dell'art. 2479 ter c.c., dovendosi rilevare che, a fronte di una inequivoca domanda e di una chiara esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa, compete al giudice l'individuazione della norma da applicare, indipendentemente dalla corretta indicazione della stessa da parte dell'attore;
- in relazione alla carenza di legittimazione attiva all'impugnazione art. 2479 ter c.c., da parte dell'attore, per essere stato quest'ultimo assente all'assemblea del 25 marzo 2014 e per non avere manifestato voto contrario alla delibera impugnata, in quanto, per costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, si deve interpretare che la predetta norma, nella parte in cui statuisce che *"...le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito"* consenta l'impugnazione anche ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che, anche in epoca successiva all'assunzione della delibera non abbiano mai manifestato il proprio consenso all'adozione della stessa. Nella fattispecie, il Plana era assente all'assemblea del 25 marzo 2014 e non risulta dagli atti, né è stato mai dedotto che egli, successivamente a detta assemblea, abbia comunque manifestato il proprio consenso alla deliberazione oggi

impugnata.

Ciò premesso, è incontroverso ed emerge dagli atti di causa:

- che tra il Plana e la GSI in data 28 settembre 2007 era stata stipulata una convenzione con cui i predetti soci avevano concordato taluni patti parasociali;
- che l'assemblea della St. Louis del 25 marzo 2014 aveva deliberato
 - di approvare la situazione patrimoniale al 30 novembre 2013;
 - di ridurre la perdita di € 2.132.677, utilizzando riserve per €318.433, con conseguente riduzione della perdita ad € 1.814.255;
 - di azzerare il capitale sociale di € 15.000,00, con ulteriore riduzione della perdita ad € 1.799.255,00;
 - di ricostituire il capitale sociale ad € 15.000,00, mediante un aumento a pagamento di pari importo, con sovrapprezzo, da imputarsi a copertura della perdita residua, di complessivi € 1.799,255,00;
- che la GSI ha successivamente proceduto alla sottoscrizione del capitale sociale, sia con riferimento alla quota a sé riservata, sia con riferimento alla quota riservata al Signor Plana, convertendo in capitale il proprio credito da finanziamento.

Si deve subito rilevare che l'attore non contesta le voci soprariportate, in particolare la perdita di € 2.132.677, indicate nel bilancio e nella situazione patrimoniale della St. Louis; evidenzia che la situazione patrimoniale era chiaramente artificiosa in quanto recepiva gli effetti di un evidente inadempimento, da parte dall'Amministratore Unico di St. Louis, Dott. Gianello

(al contempo Amministratore Delegato di GSI) verso la stessa Società, degli obblighi assunti con la Convenzione dalla stessa GSI;

Il Plana, infatti, deduce la illegittimità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di St. Louis Immobiliare S.r.l. in data 25 marzo 2014, in quanto assunta in violazione dei patti parasociali da lui stipulati con la GSI con la convenzione sopra citata, sostenendo, alternativamente

1. che il socio di maggioranza abbia tenuto una condotta volta fraudolentemente a ledere i diritti sociali di partecipazione ed i connessi diritti patrimoniali del socio di minoranza al fine di estrometterlo e di appropriarsi anche della quota di partecipazione di quest'ultimo, come, secondo la tesi dell'attore, si è in effetti verificato;
2. che detta delibera sarebbe stata adottata senza l'osservanza della maggioranza richiesta dalle pattuizioni aventi efficacia tra i soci e St. Louis Immobiliare S.r.l..

In relazione al sopracitato punto 1, l'attore sostiene che la GSI, sottoscrivendo la Convenzione, non solo aveva garantito i pagamenti dovuti dalla Società in connessione con l'acquisto del diritto di opzione e quelli verso CO.IM S.r.l. ma aveva anche dichiarato *che si sarebbe sostituita in tutte le posizioni debitorie – e nei pagamenti consequenziali – facenti capo alla Società, che dunque avrebbe assunto su di sé, quindi aveva preso l'impegno di sostenere finanziariamente la Società e di far fronte ai debiti sociali, tenendo indenne e liberando la Società stessa (e comunque in modo che ciò non avesse, evidentemente, influenza sul capitale sociale di St. Louis).*

Secondo il Plana, *gli impegni assunti da GSI avrebbero dovuto essere adempiuti attraverso modalità corrispondenti ad apporti gratuiti/a fondo perduto (al patrimonio sociale) e non a finanziamenti; e, qualora invece GSI avesse nel tempo effettuato finanziamenti a favore della Società, l'equilibrio avrebbe potuto essere ristabilito attraverso, ad esempio, una rinuncia a quei crediti.*

Inoltre, secondo l'assunto dell'attore, detta convenzione impegnava le parti anche nei confronti della società, in considerazione della

- *totale coincidenza dei sottoscrittori con i soci;*
- *sicura conoscenza dei suoi contenuti da parte della Società (frutto della coincidenza del suo Amministratore Unico con l'Amministratore Delegato di GSI e del fatto che il Dottor Gianello aveva sottoscritto personalmente la Convenzione);*
- *natura di contratto a favore di terzo che la Convenzione aveva, a partire dal momento in cui essa era stata manifestata e la Società aveva beneficiato dell'esecuzione degli obblighi assunti da GSI in proprio favore.*

Secondo l'attore, la stessa GSI, all'assemblea del 4 dicembre 2007 avrebbe dichiarato la propria disponibilità a supportare la società, oltre che sotto il profilo finanziario, anche sotto quello patrimoniale, assicurando la rinuncia ai propri crediti da finanziamento soci, nella misura ritenuta congrua a consentire alla Società di esporre in bilancio un patrimonio netto adeguato.

Secondo l'assunto di citazione, nella prima fase del rapporto sociale, i comportamenti della GSI erano stati conformi e coerenti con il contenuto della Convenzione. Infatti, la perdita di € 31.965,00, registrata nel bilancio della Società

al 31 dicembre 2007, approvato in data 4 giugno 2008, *era stata coperta attraverso il parziale utilizzo, per pari importo, dei versamenti effettuati dai soci in conto capitale* in quanto la GSI in esecuzione dell'impegno derivante dalla Convenzione di sostenere – oltre che finanziariamente anche patrimonialmente la Società - in data 31 dicembre 2007 aveva rinunciato a parte del proprio credito da finanziamento soci per l'importo di € 175.000,00. Tale comportamento, secondo il Plana, confermando l'efficacia e l'opponibilità della Convenzione verso St. Louis e facendo ritenere la irrevocabilità della pattuizioni previste a beneficio di quest'ultima, aveva posto l'odierno attore in una situazione di affidamento e tranquillità circa le modalità con le quali il socio di maggioranza avrebbe, nel tempo, sostenuto finanziariamente e patrimonialmente la Società, in esecuzione della Convenzione.

A fronte di tali argomentazioni, questo Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Plana, tra gli obblighi assunti dalle parti con la convenzione invocata dall'attore non vi fosse per la GSI quello di ripianare le perdite della St. Louis Immobiliare, ed eventualmente di rinunciare ai finanziamenti soci.

Al fine di chiarire ciò, è opportuno ed agevole riepilogare quali fossero le pattuizioni indicate dalla convenzione in questione (art. 5) con riferimento agli obblighi assunti dalla GSI, socio di maggioranza al 70%,

- *individuazione delle fonti finanziarie per la Società. Al riguardo il Socio s'impegna e garantisce per i pagamenti che la Società dovrà effettuare in connessione all'esercizio del diritto di Opzione e fino ad un importo massimo di Euro 4.900.000 a favore di CO. IM S.r.l. . Il*

Socio 70 si impegna a sostituirsi alla Società in tutti i pagamenti ad essa rimessi e quindi, sia a favore di CO.IM. S.r.l., sia in forza della Convenzione, sia per l'esercizio del diritto di Opzione e successiva sottoscrizione del contratto preliminare, per tutte le ipotesi e quindi anche per il caso che la Società per qualsiasi motivo non sia destinataria dei finanziamenti necessari all'adempimento delle obbligazioni assunte:

- *individuazione delle attività destinate alla valorizzazione dell'investimento immobiliare;*
- *determinazione del piano finanziario della Società anche mediante individuazione di consulenti da sottoporre alla Società,*
- *relazione con eventuali investitori e/o finanziatori con l'obiettivo di individuare un potenziale acquirente.*

Ed, ancora, sempre all'art. 5, all'ultimo comma, si legge che *I soci si danno reciprocamente atto che la determinazione degli impegni è stata concordata tenendo presente la necessità di procedere alla formale assunzione dell'opzione nel termine previsto, senza onerare la Società di attività che inizialmente i soci avevano assicurato quali elementi di apporto alla Società stessa (non suscettibili di valutazione economica e comunque non determinati il valore del capitale sottoscritto).*

Dalla lettura della convenzione, dal tenore letterale della stessa in relazione agli obblighi assunti dalle parti, in particolare dalla GSI, anche nei periodi richiamati da parte attrice non emerge affatto, come da quest'ultima sostenuto, che la GSI avesse assunto verso la St Louis l'impegno di rinunciare ai

propri crediti da finanziamento soci, nella misura ritenuta congrua a consentire alla Società di esporre in bilancio un patrimonio netto adeguato.

Né a ciò inducono le argomentazioni e le interpretazioni fornite dall'attore sugli accordi intercorsi tra le parti che non trovano chiaro riscontro nel testo della convenzione. Si deve, piuttosto rilevare che in essa vi sono costanti riferimenti al diritto di opzione, alla CO.IM., all'investimento immobiliare, alla sottoscrizione del contratto preliminare, sicchè si deve, invece ritenere, come sostenuto dalla parte convenuta, che gli obblighi assunti dalla GSI fossero relativi soltanto al buon esito della c.d. operazione Pesce Luna ed esclusivamente finalizzati ad essa.

Tale finalità, pertanto, era stata chiaramente esplicitata nelle premesse della convenzione in oggetto, laddove è scritto

- al punto c): *La St Louis, nell'ambito della sua attività tipica, ha assunto interesse in un'operazione denominata "Pesce luna" (d'ora in avanti, per brevità, l'"Operazione") che ha quale obiettivo l'acquisizione di un complesso immobiliare in località Fiumicino (Roma) oggetto di un diritto di opzione (in seguito per brevità, l'Opzione) allegata alla presente convenzione ("Allegato n. 1) del quale la St Louis è oggi cessionaria a seguito di accordo intervenuto con la società GBH S.p.A. in data 28.9.2007, pure allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2)*
- al punto d): *I Soci hanno interesse a definire e precisare i rapporti interni con riferimento agli obblighi derivanti per la società St Louis dalla titolarità del diritto di Opzione, atteso che la cessione è avvenuta*

a titolo oneroso e che nella determinazione del prezzo si è tenuto conto degli obblighi e degli oneri di seguito analizzati.

Pertanto, non vi è prova e appaiono infondate le argomentazioni del Plana, secondo cui *con la Convenzione Parasociale, GSI aveva assunto su di sé l'impegno di sostenere finanziariamente la St. Louis e di far fronte ai debiti sociali, tenendo indenne e liberando la stessa St. Louis (e comunque in modo che ciò non avesse, evidentemente influenza sul capitale sociale di St. Louis) e gli impegni assunti da GSI avrebbero dovuto essere adempiuti attraverso modalità corrispondenti ad apporti gratuiti/a fondo perduto (al patrimonio sociale) e non a finanziamenti; e, qualora invece GSI avesse nel tempo effettuato finanziamenti a favore della Società, l'equilibrio avrebbe potuto essere ristabilito attraverso, ad esempio, una rinuncia a quei crediti.*

Infine, non può essere desunto alcun obbligo in tal senso in capo alla GSI dalla circostanza che quest'ultima in una precedente circostanza, in data 31 dicembre 2007, avesse rinunciato a parte del proprio credito da finanziamento soci per l'importo di € 175.000,00 per consentire alla società di ristabilire il proprio equilibrio patrimoniale. Atteso il contenuto della convenzione sottoscritta dalle parti ed in mancanza di più specifici impegni assunti dalla GSI non si può ritenere che detta rinuncia imponesse alla predetta convenuta di ripianare le perdite anche nel futuro e potesse ingenerare un affidamento in tal senso in capo all'attore

A quanto sopra esposto, consegue che la GSI non ha commesso la violazione del patto parasociale oggetto della doglianza sopra indicata e che al riguardo nulla può essere addebitato alla predetta società.

Parimenti, nessun addebito può essere rivolto al convenuto amministratore della St. Louis, Gianfranco Gianello, indipendentemente dalle cariche da lui rivestite, per non avere richiesto al socio GSI, il rispetto dell'impegno *di sostenere finanziariamente la St. Louis e di far fronte ai debiti sociali*, non contenuto nell'accordo parasociale e di cui l'attore non ha fornito prova.

Con riferimento all'ulteriore pattuizione sottoscritta dalle parti nella citata convenzione, il cui art. 6 statuiva che “... *le operazioni di straordinaria amministrazione avrebbero dovuto essere assunte solo con la maggioranza del 75% del capitale sociale, dunque, con la necessaria partecipazione del Signor Plana, che deteneva, come si è detto, una partecipazione del 30% ...*”, occorre precisare che detta previsione impegnava sicuramente le parti ma non certo la società St. Louis.

I patti parasociali, infatti, sono convenzioni con cui i soci od alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti - non opponibile alla società - difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società stessa. Il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale ed è riferito non alla società (che è, rispetto al patto stesso, terza) ma esclusivamente ai soci contraenti, disciplinando i rapporti interni fra di essi in via meramente obbligatoria, con conseguenze soltanto risarcitorie (cfr. Cass. sentt. nn.5963/08, 14629/01, 1290/69).

La delibera che disponeva la riduzione della perdita, l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione di quest'ultimo con versamento di un sovrapprezzo poneva certamente in essere una operazione straordinaria che avrebbe dovuto essere assunta con la maggioranza del 75% prevista dalla

convenzione invocata da parte attrice, tuttavia, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale sopra riportato, nessun addebito può essere rivolto alla società St. Louis per avere approvato, a norma di statuto, la delibera del 25 marzo 2014, oggetto di giudizio, con la maggioranza del 70%, anziché del 75%.

Per le medesime considerazioni, nessun addebito può essere rivolto al convenuto Gianello, amministratore della St. Louis per non avere richiesto al socio GSI il rispetto di un accordo parasociale sulle maggioranze assembleari alle quali la St. Louis, come detto, era estranea.

Non vi è, invece dubbio, che la GSI, consentendo all'assemblea del 25 marzo 2014 l'approvazione della delibera in questione senza il rispetto della maggioranza concordata con il Plana, abbia violato il predetto patto stipulato tra i soci e, atteso il contenuto meramente obbligatorio dell'accordo con conseguenze esclusivamente risarcitorie, debba rispondere dei danni che l'odierno attore afferma di aver subito. Essi, secondo il Plana deriverebbero dal *pregiudizio conseguente alla perdita della partecipazione in St. Louis e, dunque, dalla impossibilità di poter godere, quale socio di quest'ultima, delle opportunità di mercato ed attività patrimoniali, presenti e future di cui gode e potrà anche nel futuro godere la Società*.

Al riguardo, tuttavia, si osserva che, come già in precedenza rilevato, l'attore non ha contestato l'esistenza della perdita di € 2.132.677, indicate nel bilancio e nella situazione patrimoniale della St. Louis, né ha mai impugnato il bilancio in questione.

L'esistenza di detta perdita imponeva alla società il ripianamento della stessa e la ricapitalizzazione oggetto della delibera del 25 marzo 2014.

Quest'ultima era un provvedimento obbligato, in mancanza del quale la società sarebbe fallita.

Da ciò discende non solo che detta delibera non è stata scientemente programmata e finalizzata per estromettere il Plana dalla società e porre in essere un abuso del socio di maggioranza ma anche che il mancato rispetto da parte della GSI dell'art. 6 della convenzione stipulata con il Plana non ha causato a quest'ultimo alcun danno.

Infatti, in mancanza di un obbligo per la GSI di ripianare le perdite della St. Louis,

- o il Plana votava a favore della delibera in questione per salvare la società e, in questo caso, la maggioranza di approvazione sarebbe stata superiore al 75%;
- o il Plana votava contro la delibera che disponeva il ripianamento delle perdite e la ricapitalizzazione, non consentendo il raggiungimento della maggioranza del 75% ma così provocando il fallimento della St. Louis.

È evidente che nel secondo caso il fallimento della società, non imputabile alla GSI ma al voto contrario del socio Plana, avrebbe comunque impedito a quest'ultimo di godere delle opportunità di mercato ed attività patrimoniali della predetta società, causandogli egualmente un danno. Anche il rispetto dell'art. 6 del patto parasociale tra i soci, concernente le maggioranze di voto, avrebbe comunque causato all'attore lo stesso danno da perdita di chance oggi lamentato.

Per tale ragione nessun condanna di risarcimento danni può essere emessa a carico della GSI per tale causale.

A quanto sora esposto consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti di tutti i convenuti.

Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, per il principio della soccombenza, l'attore deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti costituiti.

Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate in complessivi €8.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta tutte le domande avanzate da Henryk Puigserver Plana, che condanna al pagamento delle spese processuali, in favore della St. Louis Immobiliare s.r.l., di Gianfranco Gianello e della General Service Italia S.p.A., come liquidate in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale per le Imprese, il 15 marzo 2016.

Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)